

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1906

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SOSPIRI, VALENSISE, ABBATANGELO, MARTINAT

Presentata il 22 luglio 1980

Norme per la tutela dell'occupazione dei dipendenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con la legge 27 marzo 1980, n. 112, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno assunto personalità giuridica di diritto privato.

I circa 3.000 occupati nei citati enti, pertanto, sono stati praticamente privati della qualifica di « pubblico dipendente ».

Ciò è avvenuto dopo oltre trent'anni di costanti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione — in considerazione delle finalità, delle funzioni e delle fonti di finanziamento degli Istituti di patronato, nonché per il loro inquadramento fra gli organi dello Stato e per i controlli cui sono soggetti — con le quali è

sempre stata ribadita la natura pubblicistica degli enti stessi.

Il legislatore ha poi inteso interpretare « autenticamente » gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale, riconoscendo agli stessi personalità giuridica di diritto privato.

Di conseguenza, lo *status* giuridico del personale dipendente è mutato, con le intuibili conseguenze connesse alla conservazione del posto di lavoro in un periodo nel quale, anche a seguito della riforma sanitaria, numerosi Enti di patronato hanno subito la progressiva riduzione di attività e sono stati costretti alla riduzione del personale.

Si pone, pertanto, il problema di assicurare, in ogni caso, ai dipendenti degli Istituti di patronato una continuità di lavoro in considerazione anche dell'alta professionalità conseguita nel corso degli anni che sarebbe assurdo disperdere.

Lo stesso Governo, in sede di approvazione della « privatizzazione » dei patronati, si impegnava, accogliendo un ordine del giorno a firma dei presentatori della presente proposta di legge, ad emanare

entro 90 giorni, strumenti idonei a consentire l'assorbimento da parte di Enti che operassero nel settore della previdenza ed assistenza sociale, del personale che alla data del 31 dicembre 1979, aveva con gli Istituti di patronato rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Proprio a tal fine, trascorsi i citati 90 giorni, si indirizza la presente proposta di legge per la quale si auspica l'urgente ed unanime approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In caso di liquidazione o di riduzione degli organici di Istituti di patronato e di assistenza sociale, il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia maturato una anzianità di lavoro di almeno tre anni, ha diritto alla conservazione dell'impiego mediante trasferimento ad altri enti pubblici operanti nel settore della previdenza o assistenza.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo può anche essere adibito, in considerazione della specializzazione conseguita negli anni, a mansioni istruttive in corsi di formazione o di riqualificazione professionale istituiti dalle regioni.

ART. 2.

Al personale trasferito vengono attribuiti la qualifica corrispondente a quella posseduta, l'anzianità di qualifica nella stessa già maturata, il posto di ruolo comportato da tale anzianità, nonché lo stipendio per classe ed aumenti periodici, pari o, in mancanza di esatta corrispondenza, immediatamente superiore a quello goduto presso l'Istituto di provenienza.

ART. 3.

In considerazione della riconosciuta natura giuridica pubblica degli enti di patronato, fino alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1980, n. 112, i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1979, avevano con l'ente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno facoltà di optare per la continuità del rapporto di impiego alle dipendenze di enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza o di assistenza contro le malattie.

ART. 4.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvederà ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le norme per la sua attuazione.